



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO N. 16

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° _____ del ____/____/2016

DIIPARTIMENTO 51 – DIREZIONE GENERALE 02 – Unità Operativa Dirigenziale 06

Il sottoscritto Francesco Paolo De Felice in qualità di Responsabile della Unità Operativa Dirigenziale PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali, per quanto di propria competenza e alla stregua dell'Istruttoria compiuta e dalle risultanze e dagli atti di seguito richiamati, costituenti istruttoria e parte integrante della presente scheda di rilevazione a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

Visti gli atti di ufficio quanto segue:

Generalità del creditore: **Grafica Metelliana s.p.a C.F. 02691820654** con sede legale in VIA SIBELUCCIA ZONA INDUSTRIALE P.I.P. SNC - MERCATO SAN SEVERINO (SA)

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di lite di euro € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato, derivante da esecuzione sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011).

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Spese di lite: € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato , derivante da esecuzione sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con il D.D. n.767/2010 è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di accesso all'agevolazione dell'impresa "Grafica Metelliana s.p.a. In data 12/01/2011 l'Impresa Grafica Metelliana ha presentato ricorso al TAR Campania avverso la determinazione di inammissibilità di cui sopra. Il TAR Campania Sez. III, con Sentenza n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011) ha accolto il ricorso dell'impresa e ha disposto l'annullamento per la parte di competenza del D.D. n.767/2010. In data 04/11/2014 con nota prot. 2014.0725593 del 30/10/2014, l'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole alla concessione dell'agevolazione, riportando che le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive. Successivamente con D.D. n.1230 del 03/12/2014 è stato stabilito di ottemperare alla sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011).

Questo Ufficio, così come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio,



redigendo la scheda di rilevazione della parte debitoria. Pertanto si richiede liquidazione Spese di lite: € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato, derivante da esecuzione sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011).

Spese di Lite	€. 2.000,00
Rimborso forfetario (12,5%)	€. 250,00
Cassa Avvocati (4%)	€. 90,00
IVA 22%	€. 514,80
Contributo Unificato	€. 500,00
Totale	€. 3.354,80 (euro tremilatrecentocinquantaquattro/80)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011)
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.354,80 (euro tremilatrecentocinquantaquattro/80)** oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato, rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile; sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 3.354,80 (euro tremilatrecentocinquantaquattro/80)**

Allega la seguente documentazione:

- Copia Sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 3937/2014 – (Numero Registro Generale 760/2011);
- Rimborso competenze dell'avv. Paolo Santacroce.

Napoli 28 ottobre 2016

Il Responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale
Dr. Francesco Paolo De Felice



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03937/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2011, proposto da:

Grafica Metelliana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Santacroce, con domicilio eletto presso Marco D'Arcangelo in Napoli, via Chiatamone N. 55;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg.;

per l'annullamento

a)del decreto n. 767 del 7 dicembre 2010, con il quale il dirigente dell'Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Economico della Regione Campania ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso al credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/2007;

b)dell'art. 3, comma 2, lettera a) del Disciplinare approvato con delibera di G.R. n. 842 dell'8 maggio 2009;

c)di ogni atto presupposto, e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società, operante nel settore della grafica, impugna il decreto regionale n. 767/2010 con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di ammissione al credito di imposta regionale per nuovi insediamenti produttivi di cui all'art. 3 della L. Reg. Campania n. 12/2007.

Premette al riguardo in fatto che proponeva istanza di accesso alle agevolazioni de quibus in data 28.7.2010, dovendo realizzare in Mercato S. Severino (SA) un nuovo stabilimento produttivo comportante un notevole investimento in macchinari e impianti.

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge sul procedimento, la Regione con nota di pari data comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, individuandoli nel fatto che la struttura produttiva indicata nella domanda di accesso all'agevolazione e il codice relativo all'attività prevalente non risultavano dalla visura camerale allegata, il che sarebbe stato in contrasto con l'art. 3 comma 2, lett. a) del disciplinare che stabiliva la necessità che gli investimenti concernessero l'attività prevalente svolta dall'impresa presso la struttura produttiva così come risultante dalla visura camerale rilasciata dalla competente CCIAA.

La deducente presentava le osservazioni contestando la necessità sostenuta dalla Regione che la struttura produttiva oggetto della richiesta di agevolazione esistesse all'attualità al momento della presentazione dell'istanza.

Tuttavia l'Amministrazione persisteva nel proposito negativo e adottava l'impugnato provvedimento.

1.2. Si costituiva la Regione Campania con memoria e documentazione prodotte il 21.2.2011, poi depositando ulteriore nota del Dirigente del Settore il 16.3.2011 e documenti il 6.10.2011.

La Sezione con Ordinanza 397 del 24.2.2011 respingeva la domanda cautelare per assenza di periculum, rinviando alla sede di merito la controversa questione di interpretazione dell'art. 3 comma 2 del disciplinare.

Con successiva Ordinanza 2269 del 4.4.2013 disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutte le altre imprese ammesse al beneficio de quo agitur.

La ricorrente ottemperava al predetto incumbente producendo il 12.11.2013 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 22.10.2013, ove a pag 7 risulta la pubblicazione in questione.

Alla pubblica Udienza del 13.3.2014 sulle conclusioni della parti la causa veniva ritenuta in decisione.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente rubrica violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 1 del disciplinare approvato con deliberazione di G.R. n. 852/2009 e dell'avviso precisato con D.D. n. 470/2010; violazione del punto 34 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione.

Lamenta al riguardo che a mente dell'art. 3, comma 1 del disciplinare in atti, sono agevolabili "gli investimenti effettuati nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione, consistenti nell'acquisto (...) di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati alla creazione nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva".

La domanda presentata dall'istante è dunque finanziabile poiché concernente la realizzazione di una nuova struttura produttiva nel territorio regionale. Del resto, che l'agevolazione di cui alla L. Reg. n. 12/2007 potesse riguardare anche la creazione di una struttura produttiva nuova, ossia di un nuovo stabilimento, lo si ricava anche dalla stessa comunicazione di richiesta di chiarimenti effettuata dal responsabile del procedimento alla deducente in data 22.10.2010 (doc. 8 ricorrente) che descrive i progetti finanziabili come quelli volti alla "creazione di nuova struttura produttiva, ossia costruzione di un nuovo stabilimento".

Oltretutto sarebbe stata violata la disposizione di cui agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C54 del 4.3.2006 che stabiliscono che per progetti di investimento devono intendersi quelli intesi alla "creazione di un nuovo stabilimento".

2.2. A avviso del Collegio la doglianza si presta a favorevole considerazione e va pertanto accolta.

Invero, non occorre invocare la disciplina comunitaria correttamente richiamata dalla deducente e rappresentata dal punto 34 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato, (su cui comunque, infra), per far luce sull'illegittimità dell'impugnato diniego, atteso che è lo stesso tenore letterale e semantico dell'art. 3 comma 1 del disciplinare in atti a stabilire che sono agevolabili "gli investimenti effettuati nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione, consistenti nell'acquisto (...) di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati alla creazione nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva".

Ordinari canonici di logica formale impongono di pervenire alla conclusione che l'investimento de quo deve concernere una struttura produttiva inesistente nel patrimonio – e quindi anche nella visura camerale – dell'impresa istante al momento della presentazione della domanda di agevolazione, siccome da realizzarsi in futuro, dal momento che a termini della riportata norma dell'avviso, è finanziabile l'acquisto di beni strumentali “destinati alla creazione nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva”.

Il che vuol dire che la struttura produttiva debba venire ad esistenza mediante l'impiego dei beni strumentali per i quali si chiede il finanziamento, visto che tali beni debbono essere “destinati alla creazione” di detta struttura produttiva; che se già esistente priverebbe quei beni strumentali dell'attitudine a crearla.

Ma milita inoltre nel senso qui illustrato anche l'aggettivo che qualifica la struttura produttiva, che viene definita “nuova”, ossia creata ex novo e non già esistente.

2.3. E che tale sia il significato da attribuire al concetto di “nuova struttura produttiva” è del resto nella consapevolezza della stessa Regione e, in particolare, del Responsabile del procedimento, poiché, come fondatamente segnalato dalla difesa della deducente, questi con nota del 22.1.2010 inviata per posta certificata alla ricorrente (doc. 8 relativa produzione) precisava che “le uniche tipologie di progetto agevolabili (...) sono quelle relative a: creazione di nuova struttura produttiva”, specificando ulteriormente, “ossia costruzione di un nuovo stabilimento”. E' stata inoltre violata anche la disposizione di cui al punto 34 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (doc. 12 ricorrente), che stabilisce e precisa che “gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale” (punto 33) ove per investimento iniziale deve intendersi “un investimento in attività materiali e immateriali riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento”.

2.4. Dalla normativa richiamata e in atti emerge, a parere del Collegio, come la Regione resistente con il provvedimento qui censurato sia incorsa in un evidente errore interpretativo e in una confusione concettuale, predicando necessario che emergesse dalla visura camerale l'esistenza e la titolarità da parte dell'istante, di una nuova struttura produttiva, laddove ciò che doveva emergere da detta visura, a mente dell'art. 3, punto 2 del Disciplinare approvato con Deliberazione di G.R. n. 842 dell'8.5.2009 (doc. 3 ricorrente) era unicamente l'attività prevalente svolta dall'impresa, onde valutare la pertinenza ad essa del progetto di investimento per il quale veniva domandata l'agevolazione. Invero, a ben vedere la citata norma regionale dispone che “Gli investimenti di cui al comma 1 sono agevolabili a condizione che: a. concernano l'attività prevalente svolta dall'impresa presso la struttura produttiva, così come risultante, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, dalla visura rilasciata dalla CC.IAA. territorialmente competente”.

E lapalissiano che l'inciso “così come risultante dalla visura”, è riferito non certo alla nuova struttura produttiva, bensì all'attività prevalente dell'impresa, onde valutare l'inerenza ad essa della nuova struttura produttiva che i beni strumentali oggetto della richiesta di agevolazione sono destinati a realizzare a termini del comma 1 dell'art 3 in analisi.

Comuni canoni lessicali del resto dovevano indurre la Regione a comprendere che una “nuova struttura produttiva” non può esistere nella visura camerale dell'impresa istante, proprio perché nuova, cioè da realizzare mediante i beni strumentali fatti oggetto della richiesta di agevolazione.

Il Decreto della Giunta Regionale – Area 12 Generale di Coordinamento n. 767 del 7.1.20210 impugnato, ha dunque violato: l'art. 3, commi 1 e 2 lettera a) della Deliberazione di G.R. n. 842 dell'8.5.2009 recante l'avviso della procedura; l'art. 34 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale GU C54 del 4.3.2006 oltre a disattendere la nota di richiesta di chiarimenti del Responsabile del procedimento del 22.20.2010.

E' ravvisabile anche il vizio di eccesso di potere per travisamento della sopra riportata disposizione del disciplinare.

In definitiva, per le ragioni finora illustrate il primo motivo di ricorso si profila fondato ed assorbente ed importa l'accoglimento dell'intero ricorso.

La domanda risarcitoria può essere assorbita, essendo stata formulata espressamente “solo in subordine”.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto regionale impugnato.

Condanna la Regione Campania a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da : "Per conto di: graficametelliana.pec@legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it
A : creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it
Cc :
Data : Thu, 27 Oct 2016 11:08:05 +0200
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Sentenza TAR n.° 3937/2014 - Riconoscimento debito fuori bilancio

Gentile Dott. Mancino,
Le invio in allegato il riepilogo delle competenze liquidate in sentenza.
Distinti saluti

I 13/10/2016 15:49, Per conto di: creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/10/2016 alle ore 15:49:57 (+0200) il messaggio
"Sentenza TAR n.° 3937/2014 - Riconoscimento debito fuori bilancio " è stato inviato da
["creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it"](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it)
indirizzato a:
graficametelliana.pec@legalmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opcec282.20161013154957.15880.04.2.2@pec.actalis.it

Mancino
27-10-2016
[Signature]



*Avv. Paolo Santacroce**Avv. Liriana Iuliano**Avv. Sabato Di Lucia*

Spett.le Grafica Metelliana s.r.l.

Cava de' Tirreni, lì 27.10.2016

Comunicazione mail: anna.ferrentino@graficametelliana.com**Oggetto: richiesta Regione Campania Dott. Mancino Sergio – rimborso competenze liquidate con sentenza TAR Campania Napoli n. 3973/2014**

In ordine alla richiesta a Voi pervenuta dal Dott. Mancino Sergio Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico e delle attività Produttive presso la Regione Campania, il sottoscritto - in qualità di difensore nel ricorso iscritto al ruolo generale del TAR Campania Napoli al n. 760/2011 e definito con sentenza n. 3937/2014 - comunica e certifica che il contributo unificato versato come dichiarato nel ricorso introduttivo è di € 500,00 e che per quanto riguarda la condanna alle spese di lite le stesse sono state quantificate in sentenza in € 2000,00 oltre accessori (Cassa forense, rimborso forfetario e IVA).

Pertanto, le spese di lite sono così determinate:

Competenze	€ 2.000,00
Rimborso forfetario 12,5%	€ 250,00
Cassa forense 4%	€ 90,00
Totale imponibile	€ 2.340,00
IVA 22%	€ 514,80
Spese non imponibili contributo unificato	€ 500,00
- Ritenuta di acconto 20% su €2.250,00	€ 450,00
TOTALE DOVUTO	€ 2.904,80

In ragione di quanto sopra la Regione Campania dovrà liquidare per effetto della condanna contenuta nella sentenza indicata in oggetto la complessiva somma di € 2904,80.

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento qualora necessario.

Cordiali saluti.

Avv. Paolo Santacroce
